

Relazione della III Commissione permanente

ATTIVITA' PRODUTTIVE; PROBLEMI DEL LAVORO; EMIGRAZIONE; AGRICOLTURA E FORESTE;
COOPERAZIONE; INDUSTRIA; ARTIGIANATO; COMMERCIO;
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA; ACQUE MINERALI E TERMALI; FORMAZIONE PROFESSIONALE; CACCIA E PESCA

(Seduta del 23 giugno 2010)

Relatore di maggioranza: LUCA ACACIA SCARPETTI

Relatore di minoranza: ELISABETTA FOSCHI

sulla proposta di atto amministrativo n. 3/10

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 3 giugno 2010

CRITERI ED INDIRIZZI PER LA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA

2010/2015

LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7

RELAZIONE ORALE

Testo proposto**L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE**

Visto l'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio agricoltura, forestazione e pesca, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare l'allegato "Criteri ed indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria 2010/2015. Legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7" ed il relativo allegato A (Check list degli uccelli e dei mammiferi della regione Marche - Scheda uccelli e mammiferi), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Testo modificato dalla Commissione**L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE**

Identico

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7/1995, l'allegato "Criteri e indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria 2010/2015. Legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7" ed i relativi seguenti allegati allo stesso, di cui formano parte integrante e sostanziale:
 - a) Allegato A: Check list degli uccelli e dei mammiferi della Regione Marche - schede uccelli e mammiferi;
 - b) Allegato 1 su supporto elettronico: 1.A - cartografia; 1.B - schede per monitoraggio attuazione CIPFV;
- 2) di stabilire che la pubblicazione dei "Criteri ed indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria 2010/2015. Legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7" avvenga, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 28 luglio 2003, n. 17, con le seguenti modalità:
 - a) pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, in forma cartacea, del presente atto e dell'avviso del deposito di cui alla successiva lettera b);
 - b) deposito della cartografia e delle schede per monitoraggio attuazione CIPFV presso la PF attività ittiche e faunistico-venatorie del servizio agricoltura, forestazione e pesca della Giunta regionale.

CRITERI ED INDIRIZZI
PER LA PIANIFICAZIONE
FAUNISTICO-VENATORIA
2010 -2015

Legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7

Le modifiche apportate dalla Commissione sono a pagina:

5 – 203 – 204 – 220 – 229 – 230 – 252

NB: i “Criteri ed indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria 2010/2015” completi sono disponibili nel sito dell’Assemblea legislativa - lter degli atti (paa n. 3/10)

12	INDIRIZZI PROCEDURALI PER LA VI E VAS.....	282
12.1	Inquadramento generale riferito alla rete NATURA 2000	282
12.2	Le norme di salvaguardia.....	287
12.3	Procedure ed autorizzazioni ambientali in relazione ai piani faunistico-venatori ..	294
12.4	Inquadramento normativo del PFV e dei PFVP in relazione alle procedure di VAS e VI	296
12.5	Criteri per la redazione del Rapporto Ambientale per la VAS (D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) e per la VI (DPR 357/97 e ss.mm.ii.) dei PFVP	298
13	APPLICAZIONE DEL CIPFV E ASPETTI FUNZIONALI	311
14	BIBLIOGRAFIA.....	312

ALLEGATO A

ALLEGATO 1 su supporto elettronico

1.A - cartografia;

1.B - schede per monitoraggio attuazione CIPFV

4. LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

La L.R. 7/95 all'art. 3, comma 1, dispone “*Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è così ripartito:*”, indicando quindi le percentuali che devono essere attribuite per le varie tipologie di istituti faunistici.

Per attuare la pianificazione territoriale è necessario puntualizzare alcuni aspetti che sono funzionali a motivare le scelte che vengono adottate.

4.1 La cartografia di supporto

Per realizzare una pianificazione omologa in tutto il territorio regionale è necessario individuare il supporto cartografico avente i requisiti funzionali allo scopo.

In base alle esperienze pregresse e alla letteratura in materia, le caratteristiche minime possono essere individuate:

- nella scala, ritenuta come adeguata 1:10.000;
- in un prodotto quanto più possibile aggiornato;
- nel formato elettronico che consenta elaborazioni e misurazioni computerizzate;
- nelle informazioni riferite alle caratteristiche di uso del suolo, che possano dettagliare quelle tipologie necessarie per adottare scelte nella gestione faunistico-venatoria.

A seguito di specifica ricerca presso gli uffici tecnici regionali, non è stato individuato un prodotto rispondente a tali requisiti minimi.

D'altro canto la cartografia di supporto al Piano 2003/08 risulta datata e quindi non più funzionale allo scopo pianificatorio.

La Regione Marche ha quindi provveduto facendo elaborare le cartografie disponibili che, attraverso un prodotto di sintesi, potessero soddisfare tali esigenze.

La carta di sintesi in formato elettronico (shapefile), che viene denominata Carta per la Pianificazione Faunistico Venatoria, è stata elaborata utilizzando:

- la Carta Tecnica Regionale (C.T.R.), scala 1:10.000, aggiornata al 2001, che descrive i seguenti tematismi:
 - urbanizzato, che ricomprende in parcelle (poligoni) raggruppamenti di edifici con relativa rete viaria;
 - case isolate, individuate come solo ingombro dell'edificio;
 - strade asfaltate;
 - strade non asfaltate;
 - ferrovie;
 - corsi d'acqua;
 - specchi d'acqua.
- La Carta Fitosociologica Regionale (CFSR), scala 1:50.000, aggiornata al 2005, descrittiva di tutte le tipologie vegetazionali rilevate, ma che sono state sintetizzate a livello di caratterizzazione vegetazionale;
- la Carta delle cave in attività.

~~Gli shapefile, funzionali alla riproduzione e all'utilizzo della Carta per la Pianificazione Faunistico Venatoria, di cui nelle seguenti Tav. 1 e Tav. 2 vengono visualizzate le restituzioni~~

~~cartacee, rappresentano lo strumento unico che i soggetti preposti alla pianificazione e gestione faunistico-venatoria devono utilizzare per qualsiasi atto pianificatorio e per il calcolo delle superfici territoriali nell'ambito dell'applicazione della L.R. 7/95.~~

~~I suddetti shapefile saranno forniti gratuitamente dal Servizio Caccia e Pesca della Regione Marche agli Ambiti Territoriali di Caccia e a tutti gli Enti pubblici regionali implicati nell'applicazione della L.R. 7/95.~~

Tale carta, che viene riportata su supporto magnetico in allegato "1" (1.A) al presente CIPFV, deve considerarsi la base cartografica funzionale per qualsiasi atto pianificatorio e per le misurazioni che vengono operate nell'ambito di applicazione della L.R. 7/95 da qualsiasi soggetto implicato nella gestione faunistico-venatoria.

- nella vocazionalità ambientale per le specie animali: le ZRC devono essere istituite per l'incremento delle densità di popolazione esclusivamente di Fagiano, Lepre e, qualora siano redatti appositi piani di gestione, Starna;
- nella presenza di punti d'acqua: le ZRC finalizzate all'incremento della densità di Fagiano devono comprendere punti d'acqua per abbeverata;
- in rapporto alle caratteristiche territoriali dell'area ove istituire la ZRC: nella tabella che segue si riportano in tab. 1) i parametri indicativi per l'individuazione delle ZRC stesse. A tal proposito nei PFVP deve essere riportata una carta delle vocazioni faunistiche potenziali per la Lepre ed il Fagiano, su base delle caratteristiche ambientali e delle esigenze ecologiche delle specie, stabilendo almeno 5 livelli di idoneità: nulla, bassa, media, buona, alta. Quindi le ZRC potranno essere istituite solo in territori che comprendono aree per almeno il 50% di territori a buona e alta idoneità;
- è facoltà delle Province, nell'ambito delle norme vigenti, ricomprendere nella costituzione delle ZRC parte di ZRC in scadenza.

Con il CIPFV le province indicano i termini di istituzione e di scadenza delle ZRC che devono coincidere con quelli del CIPFV stesso.

Tab. 1)

Specie	Altitudine min e max	SPFV minima ha	% Semi-nativi	% Bosco	% Pascolo	% Incolto
Starna	0-1.000	1.500	>50	<20	<50	<50
Fagiano	0-1.000	300	>50	<40	<30	<30
Lepre	0-1.500	300	>10	<60	<80	<20

5.1.4.1 Dimensioni e perimetrazioni

I PFVP, a livello di ATC, potranno prevedere l'istituzione di ZRC di piccole e grandi dimensioni.

Le ZRC di piccole dimensioni, che non possono comunque avere una SPFV inferiore a ha 300 e massima di ha 1.000, possono essere funzionali anche al solo irradimento della fauna. **In quelle di dimensioni inferiori a ha 400 non possono essere effettuate catture.**

Le ZRC di grandi dimensioni, intese come quelle di SPFV superiori ad ha 1.000 ove deve essere previsto obbligatoriamente un programma di cattura delle specie per cui l'area è stata istituita.

Si indirizzano le province a realizzare per ogni ATC almeno 2 ZRC di grandi dimensioni.

L'area protetta non dovrà comprendere al proprio interno porzioni in cui è ammesso il prelievo venatorio.

Inoltre i limiti, e quindi le forme, non dovranno produrre "penisole" pronunciate o "insenature" in cui è possibile cacciare.

I confini devono essere preferibilmente individuati su limiti visibili e inequivocabili quali, strade, argini di corsi d'acqua, margini di forre.

5.1.4.2. Piani di gestione

All'istituzione delle ZRC dovrà essere garantita la presenza della popolazione minima vitale delle specie per cui è stata realizzata: ovvero per la Lepre una densità di 10 individui per 100 ettari; per il Fagiano una densità di 12 individui/Kmq. Tali parametri, riferiti alla stagione pre-

- la liberazione di riproduttori deve essere realizzata con il rilascio di consistenti gruppi di fagiani, in rapporto sessi 3 femmine e 1 maschio, comunque non inferiori a 8 soggetti;
- nel caso di liberazioni in aree finalizzate all'incremento della fauna, quali ZRC, CPuRF, CPPS, le immissioni devono essere esclusivamente realizzate con impiego di strutture di ambientamento per almeno 15 giorni di stabulazione, quali piccole o grandi voliere distribuite nel territorio, realizzando nel contempo interventi in agricoltura favorevoli alla specie. Inoltre tali ripopolamenti devono essere preceduti da interventi di controllo dei predatori opportunisti, ~~previa verifica della presenza degli stessi.~~

Nell'ambito dei PFVP devono essere dettagliate le modalità gestionali per realizzare i ripopolamenti di fagiano.

7.1.2 Ripopolamenti di Lepre

I ripopolamenti di lepre con l'impiego di riproduttori deve avvenire entro il mese di febbraio. ~~Ne consegue che non possono essere effettuate catture oltre tale termine.~~

Con il presente CIPFV si pone l'obiettivo di utilizzare entro il 2015 per gli interventi di ripopolamento di Lepre, fatti salvi casi eccezionali (epizoozie o eventi climatici particolarmente avversi), esclusivamente soggetti catturati localmente. ~~Comunque, a decorrere dall'anno successivo all'approvazione dei piani provinciali, i ripopolamenti di lepre non potranno mai avvenire con esemplari allevati esclusivamente in gabbia.~~

Pertanto nell'ambito dei PFVP devono essere definite adeguate modalità per il raggiungimento di tale obiettivo.

7.2 Controllo dei predatori opportunisti

Le specie oggetto di particolare attenzione per l'impatto predatorio che possono generare in particolare sulla fauna stanziale vengono individuate nella Volpe e nei Corvidi.

Pertanto, nel rispetto di quanto è previsto all'art. 25 della L.R. 7/95, si sintetizzano le linee guida di intervento per il contenimento di tali popolazioni ove necessario.

Le province nel pianificare gli interventi diretti di controllo della fauna in sovrannumero dovranno seguire gli indirizzi di seguito indicati.

- L'obiettivo deve essere quello di intervenire su popolazioni animali al fine di abbassarne la densità locale, nelle situazioni in cui si riscontrano potenziali rischi per gli equilibri faunistici, per l'incolumità pubblica, per le produzioni agricole, nonché in altre particolari situazioni di grave rischio.
- Negli istituti finalizzati alla riproduzione della fauna per ripopolamenti/irradiamento naturale, gli interventi di controllo devono essere realizzati per massimizzare la produttività delle popolazioni stanziali.
- I metodi ammessi per il controllo diretto sono la cattura e l'abbattimento.
- Ogni intervento diretto di controllo deve essere realizzato dal personale appositamente autorizzato dalle Province e coordinato dal personale di Polizia Provinciale.
- Per avviare il controllo diretto è necessaria una valutazione quantitativa (producendo i risultati di appositi censimenti) della consistenza della/e specie bersaglio, con successiva redazione di un piano di intervento che fissi gli obiettivi e le modalità.

- Le Province definiscono i parametri, riferiti a differenti ambiti territoriali, relativi a densità, consistenza delle specie e costo sostenibile per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna, oltre i quali provvedono ad autorizzare interventi diretti di controllo.
- Le Province predispongono apposita modulistica per la registrazione dei dati relativi ai risultati degli interventi di controllo diretto.
- Le Province determinano le modalità di monitoraggio degli interventi di controllo volti a verificarne l'efficacia.
- Il controllo diretto di Taccola, Cornacchia grigia e Gazza è ammesso ~~esclusivamente~~ con l'utilizzo di apposite trappole.
- Le Province regolamentano le modalità ed i tempi degli interventi di controllo tramite abbattimento, rispettando comunque i seguenti termini prescrittivi:
 - nelle Oasi di protezione (~~e nei Parchi~~) è vietato ogni intervento che preveda la battuta e/o la braccata;
 - gli interventi su Volpe nel periodo aprile-agosto (compreso) sono possibili mediante abbattimento in tana con l'impiego di cani da tana o, in alternativa mediante l'abbattimento all'aspetto nei pressi della tana. In tale periodo possono essere autorizzati anche interventi di controllo mediante battuta solo in caso in cui vengano impiegati cani specializzati allo scopo ~~sulla base di apposito protocollo definito dalle province~~;
 - la battuta e/o la braccata per interventi di controllo di Volpe sono possibili comunque solo nei terreni in cui non venga arrecato danno alle produzioni;
 - sono possibili anche interventi che prevedano l'utilizzo di più sistemi di abbattimento (da adottare mai negli stessi orari);
 - sono autorizzabili anche interventi **di abbattimento** notturni con ausilio di sorgenti luminose artificiali;
 - negli istituti posti in divieto di caccia le province stabiliscono le modalità e i tempi di intervento nell'ambito degli specifici piani di gestione dei rispettivi istituti.

7.3 Gestione e controllo del Cinghiale

La presenza del Cinghiale nel territorio antropizzato determina interferenze negative riconducibili in particolare ai danneggiamenti alle colture agrarie ed al rischio per la pubblica incolumità, connesso con gli incidenti stradali.

Al fine di rispettare al contempo gli obiettivi di conservazione della specie e il contenimento, entro livelli sostenibili, degli impatti negativi, la pianificazione e l'organizzazione del prelievo deve prevedere le seguenti caratterizzazioni, che devono essere contemplate nei PFVP:

- compartimentazione dei territori provinciali in Zone a diversa modalità di gestione;
- definizione della Densità Agro-Forestale, ovverosia del valore massimo di densità che la specie può presentare nel territorio, per ciascuna zona, al termine della Stagione Venatoria;
- definizione all'avvio di ogni Stagione Venatoria di un Piano di Prelievo minimo e massimo.

La pianificazione territoriale provinciale deve rispettare i seguenti parametri:

- Nelle zone in cui la percentuale complessiva dei seminativi sul totale delle superfici della zona stessa (in cui il totale non comprende le aree urbanizzate) è maggiore del 70% la Densità Agro-Forestale deve essere tendente a 0 (zero) individui/100 ettari (eradicazione della specie);

11. INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE E MONITORAGGIO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL CIPFV

Per agevolare la corretta applicazione del CIPFV e dei PFVP si rende necessario:

- individuare soggetti con adeguate competenze tecniche;
- monitorare in continuo lo stato di applicazione del CIPFV stesso;
- adottare misure di informazione e divulgazione del CIPFV e dei PFVP.

11.1 Competenze tecniche

Considerando che molteplici interventi di gestione faunistico-venatoria previsti dal CIPFV e quindi dai PFVP saranno realizzati da soggetti esterni alla pubblica amministrazione, si reputa opportuno che attività significative di gestione vengano garantite da adeguate competenze tecniche, come per altro previsto dal R.R. 41/95 e ss.mm.ii.

Pertanto le Amministrazioni Pubbliche devono pretendere che venga impiegato un tecnico faunistico esperto almeno per quelle attività richiamate nei paragrafi del presente CIPFV.

Viene definito tecnico faunistico esperto, soggetto laureato in discipline scientifiche riferite al settore naturalistico-ambientale, con almeno tre anni di esperienza professionale in materia.

Per esperienza professionale in materia deve intendersi l'esecuzione di attività professionale nel settore della pianificazione e gestione faunistico venatoria certificata dal curriculum e dal riconoscimento di corrispettivo economico.

11.2 Monitoraggio dello stato di applicazione del CIPFV

Al fine di verificare costantemente lo stato di applicazione del presente CIPFV, onde non ravvisare eventuali discrasie solo al momento di elaborazione del prossimo strumento di indirizzo regionale, si rende necessario che gli Enti preposti alla pianificazione e gestione faunistica forniscano alla Regione annualmente informazioni in modo omologo e completo.

~~Per tale motivo il Servizio Caccia e Pesca della Regione Marche fornirà a Province, ATC ed Enti Parco apposite schede, in formato elettronico, che i predetti soggetti dovranno annualmente compilare e restituire al predetto Servizio entro il 31 marzo di ogni anno.~~

~~Le schede di raccolta ed archiviazione dei dati di gestione territoriale e faunistico venatoria sono fornite dal Servizio Regionale Caccia e Pesca in un CD contenente un file in formato Excel.~~

~~Il file sarà organizzato in fogli elettronici (schede), ognuno dei quali farà riferimento ad un argomento specifico.~~

In allegato "1" (1.B), si riportano apposite schede in formato elettronico che dovranno essere annualmente compilate da, rispettivamente, Province, ATC ed Enti Parco e restituite al servizio regionale competente in materia entro il 31 marzo di ogni anno.

Nelle seguenti tabelle si riportano i modelli delle schede e le linee esplicative per la compilazione omogenea delle stesse.